

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 15191

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia SpA
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: **HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY SRL** con sede in Milano, Via Giovanni Bensi, 1, - P. IVA 06313170968 che sottoscrive la Polizza per conto altrui.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Massimale/Somma assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C. ***all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.***

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire

dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Restano comunque esclusi gli immobilizzi del veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla Casa, montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate da HYUNDAI.**

Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Veicolo: per veicolo si intende il veicolo commerciale di marca HYUNDAI di peso complessivo a pieno carico fino a 4,0 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed acquistato presso la Rete di vendita ufficiale HYUNDAI a partire dal 1/07/2015.

Sono esclusi i veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore alle 4,0 tonnellate.

Sono altresì esclusi i veicoli:

- **adibiti al trasporto pubblico, ad autonoleggio, autoscuole, autoambulanze**
- **esportati e reimmatricolati all'estero**
- **venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 6. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica che conduce il veicolo come sopra definito, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

Art. 7. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa **sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.**

PRESTAZIONI

7.1 SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato in seguito a:

- a) guasto, incidente, furto di parti del veicolo, tentato furto o ritrovamento dopo furto;
- b) esaurimento carburante;
- c) foratura pneumatico
- d) Smarrimento/danneggiamento chiavi

La Struttura Organizzativa invierà:

- a) un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino concessionario o officina autorizzata HYUNDAI, oppure effettuerà sul posto piccoli interventi di urgenza;
- b) un mezzo di soccorso che trainerà il veicolo fino al più vicino punto di rifornimento;
- c) un mezzo di soccorso che provvederà alla sostituzione del pneumatico oppure, nell'impossibilità oggettiva della sostituzione, provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al più vicino concessionario o officina autorizzata HYUNDAI. L'unico pneumatico utilizzato per la sostituzione sarà quello in dotazione al veicolo.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di soccorso.

Sono esclusi dalla prestazione:

- **il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati e ogni altra spesa di riparazione,**
- **il costo del carburante, del pneumatico sostituito (se non in dotazione al veicolo),**
- **le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il guasto, l'incidente, il tentato furto, il furto parziale, il ritrovamento dopo furto, la foratura, l'esaurimento carburante durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).**

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

7.2 DEPANNAGE (Prestazione valida solo in Italia)

La prestazione è operativa nelle principali città italiane.

Qualora a seguito di guasto, avvenuto in una delle città in cui la prestazione è operativa, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto dall'Officina Mobile, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove l'evento si è verificato e la invierà sul luogo.

Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "SOCCORSO STRADALE". **Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.**

Qualora il guasto non rientri tra quelli previsti in garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

7.3 FURGONE IN SOSTITUZIONE

(Prestazione erogata purché certificate almeno 4 ore di manodopera)

A) Qualora il veicolo rimanga immobilizzato in seguito a guasto e la riparazione necessiti di almeno 4 ore di manodopera, certificate dal punto di assistenza HYUNDAI, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, **compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e durante l'orario di apertura della stessa**, un furgone sostitutivo adibito ad uso privato, senza autista, con massa complessiva a pieno carico da 2,2 t. a 3,5 t. (oppure un'autovettura di cilindrata 1.200 c.c se furgone non risultasse disponibile), a chilometraggio illimitato **per un massimo di tre giorni consecutivi.**

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.

B) Qualora il veicolo in seguito a guasto per mancanza di pezzi di ricambio, rimanga immobilizzato per oltre 24 ore consecutive, Europ Assistance metterà a disposizione dell'Utente presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, **compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e durante l'orario di apertura della stessa**, un furgone sostitutivo adibito ad uso privato, senza autista, con massa complessiva a pieno carico da 2,2 t. a 3,5 t. (oppure un'autovettura di cilindrata 1.200 c.c se furgone non risultasse disponibile), a chilometraggio illimitato **per un massimo di un giorno.**

Il Concessionario dovrà inviare a mezzo fax copia della richiesta del pezzo di ricambio, con l'indicazione del codice d'ordine. L'auto sostitutiva potrà essere concessa fino al massimale previsto al precedente punto A) solo se, all'arrivo del pezzo di ricambio, l'officina certifichi un tempo di manodopera superiore alle 4 ore.

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.

Nel caso in cui il veicolo sia ugualmente in grado di marciare autonomamente e non necessiti di traino, l'autovettura in sostituzione sarà fornita, alle condizioni di cui sopra, per il periodo strettamente necessario per la riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato.

Restano a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante, le assicurazioni non obbligatorie per Legge, le relative franchigie e cauzioni;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata da Europ Assistance;**

- **il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui il furgone è stato preso a noleggio.**

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

7.4 SPESE DI ALBERGO

(Prestazione erogabile ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo, in seguito a guasto, rimanga immobilizzato e non possa essere riparato in giornata, la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato ed agli eventuali passeggeri trasportati l'albergo.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 3 notti e fino ad un massimo di Euro 65,00 per Assicurato e comunque fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte.

Non sono previste spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.

7.5 RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

(Prestazione erogabile ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato sul posto in seguito a guasto e la riparazione richieda oltre 4 ore di manodopera, certificate dal punto di assistenza HYUNDAI, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell'immobilizzo al luogo di destinazione, o alla residenza in Italia, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo complessivo per evento di Euro 259,00 in Italia ed Euro 517,00. all'estero, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.**

7.6 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

(Prestazione erogabile ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell'Utente)

Qualora il veicolo, in seguito a guasto rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 36 ore, certificate dal punto di assistenza HYUNDAI, la Struttura organizzativa prenoterà all'Assicurato stesso un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe, per consentire il recupero del veicolo riparato. In alternativa, a scelta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo fino alla residenza in Italia dell'Assicurato.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo del biglietto o dell'autista **sino ad un massimo di Euro 500,00 per evento, indipendentemente se lo stesso è avvenuto in Italia o all'estero.**

Sono escluse dalla prestazione:

- **Le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ect)**

Art. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Art. 9 ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**

- c. **guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- e. **dolo dell'Assicurato;**
- f. **abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;**
- g. **tentato suicidio o suicidio.**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html>

che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art. 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 11 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Art. 12 DURATA DELLE PRESTAZIONI

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno di prima immatricolazione come risultante dal Libretto di Circolazione del veicolo e scade il 36° mese successivo a quello di decorrenza.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800 35.91.27 e 06 54.73.33

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Data di prima immatricolazione
- Numero di targa del veicolo
- Modello del veicolo
- Numero di Telaio
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, fax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;*
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze*

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

